

R.G. 2675/2017

Sent. n. 3508/17
RG n. 2675/17
Rep. n. 7314/17

TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE
Decreto di omologa

ACCORDO EX ART.9 L.3/2012

Letta la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata il 15.2.2017 da Santoro Silvana, nata a Palermo il 17.11.1957, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Di Rosa, per procura in calce al ricorso;

visto il provvedimento del 30.3.2017 col quale è stata fissata l'udienza ex art.10 L.3/2012

rilevato che il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dall'art.1 del R.D. 16.3.1942 n.267 e succ. mod.;

vista la relazione depositata dalla d.ssa Claudia Scuderi, nominata dal Giudice designato, in assenza di Organismo di composizione della crisi, dalla quale emerge che:

è stato manifestato il consenso (espreso o tacito) del 76,02% degli aventi diritto al voto;

l'unico creditore dissenziente, Fiditalia S.p.A. (cessionaria del quinto dello stipendio, che rappresenta il 23,98% dei crediti), ha eccepito la natura privilegiata del proprio credito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2751 bis e 1263 c.c., e l'impossibilità di porre a garanzia del credito della proponente il TFR perché già ceduto alla Fiditalia;

premesso che l'oggetto del giudizio di omologazione va individuato nell'accertamento dell'esistenza dei presupposti e delle condizioni alle quali la legge subordina l'omologazione, vale a dire: - il raggiungimento della percentuale del 60%; - la fattibilità del piano; - l'idoneità ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti fiscali di cui all'art. 7, co. 1; - l'assenza di atti di disposizione in frode ai creditori;

che le contestazioni possono riguardare la fattibilità del piano, la capacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte nella proposta, il calcolo delle adesioni, la quantificazione dei crediti ai fini del computo della percentuale dei consensi, la carenza di legittimazione al voto del creditore, l'esclusione di alcuni crediti per irritalità della manifestazione del consenso;

osservato, con riguardo ai rilievi della Fiditalia S.p.A., che:

la procedura di sovraindebitamento è una procedura concorsuale, come desumibile implicitamente dal testo dell'art.6, c.1, così come modificato dalla L. 12.12.2012, n. 221. Ne deriva che ad essa si applica, per analogia, la normativa di sistema del concordato preventivo e fallimento e, segnatamente, l'art. 169-*bis* L.F.;

in ogni caso, quando la cessione di crediti futuri non è soggetta a pubblicità legale, essa prevale sul pignoramento (cui è equiparato il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 L.3/2012) solo nell'ambito di un triennio (art.2914 n.2 c.c.); termine che nel caso di specie è trascorso, posto che il contratto con Fiditalia risale al 18.2.2013;

la normativa sul sovraindebitamento indica esplicitamente i crediti che non possono essere falcidiati e tra questi non sono compresi quelli relativi ad un prestito da estinguersi con cessione di quote di stipendio /pensione;

nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento il credito relativo alla cessione di quinto dello stipendio non è assistito da privilegio e può essere falcidiato, in concorso con gli altri crediti chirografari, in relazione al presumibile guadagno ricavabile dalla procedura liquidatoria del patrimonio del debitore;

la L. 3/2012, art. 9, c.3-*quater* stabilisce che: *"Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi II e III c.c.;"*



il reddito della Santoro è stata determinato dal Professionista al netto delle trattenute e della cessione del quinto;

dato atto che il Professionista ha aggiornato la situazione debitoria della proponente, tenendo conto degli ulteriori pagamenti effettuati in favore della Fiditalia S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. dalla data di presentazione del ricorso;

che la proposta riguarda un'esposizione debitoria (al 30.6.2017) di €84.240,15 di cui €51.117,07 imputabili alla Santoro e la restante parte al coniuge Robbiano Antonio, nei confronti dei seguenti creditori:

Creditore	Causa	Natura
Professionista	compensi procedura	prededucibile
Riscossione Sicilia	tarsu	privilegiato
Agos Ducato	prestito personale	chirografario
Agos Ducato	carta revolving	chirografario
FiditaliaS.p.A.	Finanziamento con cessione del quinto	chirografario
Banca Carige	conto corrente	Chirografario
Poste Italiane S.p.A.	credito datore di lavoro	Chirografario

considerato che la proposta prevede il soddisfacimento dei crediti secondo le seguenti modalità:

- pagamento totale dei compensi della procedura e del credito nei confronti di Riscossione Sicilia
- pagamento parziale al 57,34% della quota capitale residua del debito chirografario, dilazionato in 7 anni con rate mensili di €360,00:

Creditori	Debito residuo al 30.6.2017	Percentuale offerta	Quota Santoro	Rate da 1 a 6	Rata 7	Rate da 8 a 84	Importo complessivo da corrispondere
Compensi procedura	2.160,00	100%	2.160,00	360,00			2.160,00
Riscossione Sicilia	31,93	100%	22,61		22,61		22,61
Agos Duca-to	64.297,16	57,34%	32.148,58		221,66	236,51	18.432,93
Agos Duca-to	268,94	57,34%	268,94		1,85	1,98	154,20
Fiditalia S.p.A	11.503,69	57,34%	11.503,69		79,31	84,63	6.595,83
Banca Carige	1.930,36	57,34%	965,18		6,65	7,10	553,40
Poste Italiane S.p.A.	4.048,07	57,34%	4.048,07		27,91	29,78	2.321,03
TOTALE	84.240,15		51.117,07	360,00	360,00	360,00	30.240,00

considerato che la proposta prevede una rata mensile proporzionata alla capacità reddituale del debitore (stipendio netto di circa €1.366,11, con esclusione della tredicesima), da cui discende una ragionevole prospettiva di adempimento; che il professionista incaricato ha espresso un giudizio positivo sulla **fattibilità** e **sostenibilità** del piano, in considerazione della compatibilità dei pagamenti rateali con i bisogni della famiglia (pari ad €1.664,19, con previsione di spesa mensile – che tiene conto di quelle annuali frazionate – di €1.900,00), a fronte del reddito di €1.366,11 (cui aggiungere quello del marito Robbiano Antonio, pari ad €1.471,06, con un TFR maturato di €11.244,53) e tenuto conto che la Santoro ha posto, a garanzia del corretto adempimento dei superiori obblighi, il proprio TFR, attualmente pari ad €15.321,25 (destinato ad aumentare sino alla data di pensionamento);

che anche il coniuge del proponente ha fatto ricorso alla procedura di cui alla L.3/2012, offrendo, per il pagamento dei creditori, la somma mensile di €390,00; che, pertanto, il reddito disponibile che residuerebbe al pagamento della rata complessiva di €750,00 ammonta a circa €900,00 mensili;

rilevato che sono stati depositati tutti i documenti elencati dall'art. 9, commi 2 e 3, legge n. 3/2012 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute; di tutti i beni del debitore; degli eventuali atti di disposizione



compiuti negli ultimi 5 anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni e dalla attestazione sulla fattibilità del piano; certificato stato di famiglia; documentazione relativa alle spese mensili ed annuali;

che non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori;

che non si è tenuto conto dei crediti non documentati;

rilevato che il compenso dell'esperto incaricato è stato determinato in €2.160,00, oltre IVA e CP, da pagare in 6 rate mensili da €360,00 oltre IVA e CP dalla data di omologazione del piano, con conseguenziale postergazione dell'impegno finanziario mensile assunto nei confronti dei creditori ad avvenuta estinzione del detto debito;

ritenuto, conclusivamente, che l'accordo proposto da Santoro Silvana può essere omologato e che la d.ssa Claudia Scuderi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso.

P.Q.M.

omologa l'accordo da sovraindebitamento predisposto da Santoro Silvana il 15.2.2017, come modificato con nota del 7.6.2017;

dispone

che il debitore effettui i pagamenti, nella misura indicata, entro il giorno 2 di ogni mese, mediante bonifici bancari in favore dei creditori ammessi, provvedendo a trasmettere copia dei bonifici al Professionista entro il successivo giorno 5;

che la violazione dei suindicati termini venga comunicata al Giudice ove si verifichi per due volte, anche non consecutive;

che il debitore ha facoltà di pagare anticipatamente più rate (riferite a singoli creditori), che ricadano nel medesimo anno solare;

dispone

l'inefficacia, rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta dell'accordo, dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano medesimo;

dispone

che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato, al fine di procedere alla revoca dei

provvedimenti inibitori;

ordina

la pubblicità del presente accordo, a cura del Professionista, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla **Banca d'Italia**;

attribuisce

al Professionista, d.ssa Claudia Scuderi, gli obblighi e i poteri di cui all'art.13 L.3/2012;

inibisce

Santoro Silvana alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

il **datore di lavoro – Poste Italiane S.p.A.** – a dare corso a cessioni del quinto ovvero a delegazioni di pagamento sullo stipendio di Santoro Silvana a decorrere dal 1 luglio 2017, a concedere anticipazioni sul TFR e ad effettuare compensazioni;

inibisce

la prosecuzione delle procedure esecutive in danno di Santoro Silvana per l'intera durata del piano.

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Palermo, 29 giugno 2017

Il giudice
Raffaella Vacca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 30/6/17
IL CANCELLIERE
Dott. Salvatore Ingrassia